



*Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE
(art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

GIA' PUBBLICA UDIENZA

della
SEZIONE SECONDA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 7 MARZO 2023

Ruolo n. 15 (n. 28905/2022 R.G.)

Ricorrente: omissis

Ricorre contro: Sentenza della Corte di Appello di

IL PUBBLICO MINISTERO

**Violazione del principio della inamovibilità del difensore di ufficio-
Nullità ex articolo 178 lett.c) cpp- Assenza di concreto pregiudizio alle
ragioni della difesa- Infondatezza-**

Rileva quanto segue.

Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità. In particolare, nel ricorso ci si duole dell'avvenuta sostituzione del difensore di ufficio- a sua volta nominato a seguito della rinuncia del difensore di fiducia- con altro difensore, nominato dal giudice in sostituzione del rinunziante.

Con il secondo motivo si rileva la illogicità della motivazione e la violazione dell'articolo 120 cpp nel punto in cui la Corte di Appello ha ravvisato la legittimazione a proporre la querela in capo al vice direttore della filiale, benchè quest'ultimo non si fosse direttamente

occupato della identificazione del soggetto presentatore della documentazione- risultata falsa- finalizzata alla apertura del conto corrente.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

I fatti presupposti rispetto alla sollevata eccezione sono incontestati essendo riportati in modo identico tanto nella impugnata sentenza, quanto nel ricorso e pare necessario sintetizzarli anche in questa sede, al fine di pervenire ad una chiara individuazione della questione:

il 17.7.2019 il precedente difensore di fiducia rinunciava al mandato;

il 19.7.2019, in occasione della prima udienza, il giudice nominava un difensore di ufficio;

questi immediatamente richiedeva un termine ex articolo 108 cpp;

in conseguenza di tale richiesta, il giudice, sul presupposto che la rinuncia non avesse ancora prodotto i suoi effetti ex articolo 107 comma 3 cpp, nominava altro difensore in sostituzione del difensore di fiducia rinuziante e ordinava procedersi oltre, dichiarando l'apertura del dibattimento ed ammettendo i mezzi di prova.

Alla successiva udienza del 20.11.2019, mutata la persona fisica del giudice, si procedeva, presente stavolta il difensore di ufficio, a nuova dichiarazione di apertura del dibattimento e nuova ammissione dei mezzi di prova.

La successione temporale degli accadimenti e la indicazione degli atti adottati- rispetto ai quali deve indubbiamente registrarsi più di una irritalità- consentono di affermare che nessun concreto pregiudizio si sia determinato nei confronti della difesa, pur in presenza volendo accedere alla tesi della violazione del principio di inamovibilità- se non per giustificato motivo- del difensore di ufficio.

In particolare, assume rilievo proprio la nuova – certamente irrituale- apertura del dibattimento e la nuova ammissione dei mezzi di prova- avvenuta alla presenza del difensore di ufficio il 20.11.2019- per addivenire, senza dubbio alcuno, alla conclusione che la sostituzione avvenuta il 19.7.2019 non ha prodotto alcun concreto ed effettivo pregiudizio alle ragioni della difesa.

E' ragionevole ritenere che solo la presenza del summenzionato pregiudizio determini- in conseguenza della violazione del principio di immutabilità del difensore di ufficio- una nullità riconducibile alla assistenza dell'imputato ex articolo 178 lett. c) cpp, come tale insanabile ai sensi dell'articolo 19 cpp.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Condivisibilmente, con motivazione logica e non meritevole di censura, la Corte di Appello ha ritenuto la sussistenza della legittimazione a proporre querela in capo al vice direttore, essendo stato, a sua volta, investito- sia pure nella parte conclusiva dell'iter- delle attività di verifica correlate alla richiesta di apertura del conto corrente.

Sul punto deve osservare- quanto al dedotto vizio di motivazione- che la difesa ha valorizzato solo la prima parte della deposizione resa dal vicedirettore nel giudizio di primo grado (quella relativa al suo mancato intervento personale nella fase iniziale in cui l'imputata si era presentata allo sportello) e non anche la seconda parte, nella quale egli ha dato atto di aver completato l'iter impedendo il completamento dell'operazione.

Nella sentenza di primo grado ed anche in quella della Corte di Appello si valorizzano arresti della giurisprudenza di legittimità che estendono la legittimazione a proporre querela rispetto al delitto di truffa nei confronti di tutti i soggetti che subiscono la lesione dell'interesse penalmente protetto; in particolare, nella impugnata sentenza tale richiamo viene correlato al caso di specie, ponendo in risalto la posizione verticistica assunta dal querelante e dal riverbero negativo- per omesso controllo sull'operato dei sottoposti addetti allo sportello- nel caso in cui l'operazione fosse stata completata.

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di cassazione rigetti il ricorso.

Roma, 2 febbraio 2023

Il Sostituto Procuratore Generale
Vincenzo Senatore

**LA PRESENTE REQUISITORIA VALE QUALE MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL CASO DI
RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE**